



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19

(Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 10 giugno 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 8a Procedura automatizzata per la conversione di certificati COVID-19

¹ Nell'ambito e ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 7, la Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni una funzione che consenta di sostituire i certificati con uno nuovo se:

- a. il certificato esistente non può più essere utilizzato per motivi tecnici o la sua ulteriore utilizzazione non è garantita; oppure
- b. il certificato emesso secondo il diritto anteriore attesta fatti che danno diritto a un certificato secondo il diritto vigente.

² Possono essere sostituiti soltanto certificati COVID-19 svizzeri non revocati.

³ Se il certificato inviato soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, il sistema genera un nuovo certificato equiparato a quello originale e lo invia all'applicazione per la conservazione.

II

L'allegato 5 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 818.102.2

III

La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2022 alle ore 00.00².

10 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 10 giugno 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 2.1 e 2.3

2.2 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:

- Albania
- Andorra
- Armenia
- Benin
- Capo Verde
- El Salvador
- Georgia
- Isole Färöer
- Israele
- Macedonia del Nord
- Marocco
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Panama
- Regno Unito
- San Marino
- Santa Sede (Città del Vaticano)
- Seicelle
- Serbia
- Thailandia
- Turchia
- Ucraina
- Uruguay
- Vietnam

2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:

- Colombia
- Giordania

- Indonesia
- Libano
- Tunisia